



Tribunale regionale Moesa
Regionalgericht Moesa
Dretgira regionala Moesa

Al Giardinètt 2
CRS
6535 Roveredo
Tel: +41 81 257 59 71

Inc. no 515.25.01 (VV.2023.2963/CR)

Tribunale penale di prima istanza

Tribunale collegiale

Composizione: Rosa (presidenza)
Bertossa, Scalmazzi
Attuaria: Bognuda Mariotta

Decisione

del 25 novembre 2025
comunicata senza motivazione scritta il 27 novembre 2025
comunicata con motivazione scritta il 5 febbraio 2026

nella procedura

A._____, (persona imputata)

patr. dal difensore di fiducia
avv. Brenno Martignoni Polti

concernente

**reiterata amministrazione infedele giusta l'art. 158 c. 1 cpv. 1 in unione al cpv. 3
CP e reiterata falsità in documenti giusta l'art. 251 c. 1 cpv. 2 CP**

Accusatrice privata:

– **B._____ SA**
(patr. dall'avv. Roberto A. Keller)

I. Fattispecie:

A. Con contratto di conferimento d'incarico datato 18 dicembre 2020 l'imputato assumeva la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione (di seguito CdA) della società B._____ SA, in origine B._____ SA, con sede a O.1._____ (act. 4). La remunerazione contrattualmente prevista era di CHF 5'000.- annui, pagabili in due rate semestrali anticipate, a partire da gennaio 2021 (act. 4, cifra 2). Il 6 gennaio 2021 egli veniva iscritto a Registro di commercio quale Presidente con diritto di firma individuale, unitamente al signor C._____, quale membro con diritto di firma individuale, della suddetta società (act. 5). Con contratto datato 1° gennaio 2021 la ditta individuale dell'imputato, D._____ di A._____, O.1._____, stipulava un contratto di domiciliazione con la B._____ SA, il quale prevedeva un canone netto mensile di CHF 200.- comprensivo di spesa, pagabile anticipatamente per tre mensilità, per la concessione della domiciliazione presso la ditta dell'imputato (act. 16.4). A fine agosto 2022 l'imputato, tramite la sua ditta individuale, trasmetteva alla società B._____ SA due fatture datate 27 agosto 2022 per "*Prestazioni professionali nell'anno 2021 – costi Postali*" e "*Prestazioni professionali semestre 2022 – costi Postali*", di rispettivamente CHF 9'155.- e CHF 6'345.- (act. 6 e 7). Parallelamente, l'imputato prelevava dai conti societari presso il E._____ gli importi di CHF 2'500.-, il 4 agosto 2022, e di CHF 3'500.-, il 31 agosto 2022 (act. 10). Le fatture emesse dall'imputato sono state contestate dai titolari della B._____ SA in data 9 settembre 2022. Essi hanno contestualmente richiesto all'imputato le dimissioni dalla sua carica di consigliere d'amministrazione e reclamato la restituzione degli importi prelevati dai conti societari (act. 8 e 16.8). In data 30 settembre 2022 e 3 ottobre 2022 l'imputato prelevava ulteriori importi di rispettivamente CHF 250.- e CHF 600.- dai suddetti conti (act. 10). Con scritto del 6 ottobre 2022 la società comunicava all'imputato di avere, a margine dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 21 settembre 2022, revocato il mandato quale Presidente del CdA e nominato un nuovo amministratore, reclamando la restituzione degli importi prelevati (act. 9 e 16.9). Il 7 ottobre 2022 l'imputato prelevava ulteriori CHF 5'655.- e l'11 ottobre 2022 altri CHF 2'000.- dai conti societari (act. 10). In data 17 ottobre 2022 il ruolo dell'imputato quale Presidente e membro del CdA della società B._____ SA veniva stralciato dal Registro di commercio (act. 5). Con successivi scritti, il patrocinatore della società B._____ SA, avv. Roberto A. Keller, Roveredo, reclamava invano la restituzione degli importi prelevati (act. 11-12). Con scritto del 13 dicembre 2022 l'imputato ha trasmesso a quest'ultimo due tabulati con il dettaglio delle prestazioni che sarebbero state da lui fornite alla società nel corso degli anni 2021 e 2022 (act. 16.15-16.17).

B. In relazione a tale fattispecie, il 22 febbraio 2023 la B._____ SA, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, sporgeva denuncia penale nei confronti dell'imputato per appropriazione indebita (art. 138 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) ed eventualmente furto (art. 139 CP), costituendosi accusatrice privata e facendo valere in via adesiva pretese di diritto civile derivanti dai reati ipotizzati (act. 3). In data 27 febbraio 2023 la Procura pubblica dei Grigioni incaricava la Polizia cantonale dei Grigioni di compiere ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 309 cpv. 2 CPP (act. 2).

C. Il 23 marzo 2023 l'imputato è stato sentito dalla Polizia cantonale alla presenza dell'allora difensore di fiducia, avv. Davide Nollo, Roveredo (act. 14).

D. In data 22 settembre 2023 la Polizia cantonale ha allestito il rapporto che è stato trasmesso alla Procura pubblica con il relativo incarto (act. 1).

E. In data 18 gennaio 2024 la Procura pubblica, dopo aver esaminato gli atti e in applicazione dell'art. 309 CPP, ha decretato l'apertura dell'istruzione penale nei confronti dell'imputato (act. 22).

F. Il 15 aprile 2024 si è tenuto dinanzi alla Procura pubblica l'interrogatorio di confronto tra l'imputato, accompagnato dal suo difensore di fiducia, e F._____, socio e rappresentante della società B._____ SA, in veste di persona informata sui fatti (act. 36).

G. Con comunicazione del 28 marzo 2025 la Procura pubblica, secondo gli art. 324 segg. CPP, ha prospettato la promozione dell'accusa nei confronti dell'imputato per i reati di reiterata appropriazione indebita giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP *eventualiter* reiterata amministrazione infedele giusta l'art. 158 c. 1 cpv. 3 CP, e reiterata falsità in documenti giusta l'art. 251 c. 1 cpv. 2 CP, assegnando alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali istanze probatorie (act. 40).

H. Con atto del 14 aprile 2025, comunicato il 15 aprile 2025, la Procura pubblica ha infine promosso l'accusa dinanzi all'infrascritto Tribunale per i suddetti reati (act. 41). Lo stesso giorno la Procura pubblica ha trasmesso all'infrascritto Tribunale il rapporto finale giusta l'art. 326 cpv. 2 CPP (act. 42).

I. In data 28 aprile 2025 l'infrascritto Tribunale ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie e, per quanto concerne l'accusatore privato, per quantificare e motivare la pretesa fatta valere nell'azione civile, termine che è stato successivamente prorogato fino al 16 giugno 2025 su richiesta dell'imputato. Con scritto del 29 aprile 2025 la Procura pubblica ha comunicato di rinunciare a presentare richieste probatorie. Il 15 maggio 2025 l'accusatrice privata, per mezzo del proprio patrocinatore, ha presentato le sue pretese di natura civile chiedendo all'infrascritto Tribunale di condannare l'imputato a versare alla B._____ SA l'importo di CHF 14'505.-, oltre interessi al 5% dall'11 ottobre 2022.

J. Non avendo comunicato di avere mezzi di prova da notificare, il 2 luglio 2025 l'infrascritto Tribunale ha citato le parti a comparire per il dibattimento inizialmente previsto per martedì 30 settembre 2025, specificando che la presenza dell'accusatrice privata sarebbe stata facoltativa. In data 6 agosto 2025, l'allora difensore di fiducia dell'imputato, avv. Davide Nollo, Roveredo, ha comunicato di aver rinunciato al patrocinio. Il 15 settembre 2025 l'avv. Brenno Martignoni Polti, Bellinzona, ha informato a sua volta l'infrascritto Tribunale di essere il nuovo patrocinatore dell'imputato, postulando il rinvio del dibattimento previsto.

K. Il dibattimento principale dinanzi all'infrascritto Tribunale ha avuto luogo martedì 25 novembre 2025. L'imputato era presente personalmente accompagnato dal nuovo difensore di fiducia, avv. Brenno Martignoni Polti, Bellinzona. La Procura pubblica ha rinunciato a presenziare al dibattimento principale. Per l'accusatrice privata era presente il patrocinatore, avv. Roberto A. Keller, Roveredo. Nell'ambito della procedura probatoria, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il patrocinatore dell'accusatrice privata ha chiesto di assumere agli atti il contratto di prestito datato 8 febbraio 2022. Dal canto suo, il difensore di fiducia ha prodotto il curriculum vitae dell'imputato, l'estratto del casellario giudiziale aggiornato di quest'ultimo e la nota professionale.

L. Nella sua arringa la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati contestati, rilevando in incipit come egli abbia un curriculum di tutto rispetto caratterizzato da esperienze professionali di rilievo, sia in ambito privato che pubblico. A parere della difesa la presente vertenza sarebbe di natura prettamente civilistica. In particolare, gli oneri effettivamente svolti dall'imputato sarebbero sproporzionati per rapporto alle indennità pattuite in virtù dei due contratti agli atti. Secondo gli accordi iniziali, le prestazioni dell'imputato avrebbero dovuto limitarsi esclusivamente alla ricezione della documentazione gestionale dell'azienda presso la sede di O.1.____ e al relativo passaggio alla società fiduciaria incaricata di tenere la contabilità per l'accusatrice privata, la G.____ SA con sede a O.2.____. Tuttavia, le funzioni svolte dall'imputato si sarebbero modificate già a partire dal 2021, assumendo una portata più ampia e variegata a seguito di un'organizzazione interna lacunosa dell'accusatrice privata. Di conseguenza, le remunerazioni inizialmente pattuite sarebbero state insufficienti a coprire le prestazioni effettivamente svolte, le quali sarebbero dettagliate nei tabulati allestiti dall'imputato di cui agli act. 16.16 e 16.17 e conteggiate nelle due fatture emesse da quest'ultimo datate 27 agosto 2022 di cui agli act. 6 e 7. A parere della difesa, se si volesse invece sostenere che l'imputato avesse un ruolo marginale, svolgendo un'attività meramente relegata in seno alla società in parola, allora non avrebbe senso imputargli un dovere specifico di diligenza e di amministrazione patrimoniale. Per tutti i reati contestati farebbe infine difetto l'elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie penali in questione. In caso di proscioglimento dai capi d'imputazione, la difesa ha chiesto per l'imputato un congruo indennizzo per onorari e spese e una riparazione per il torto morale subito ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a, b e c CPP. Essa ha chiesto infine di respingere l'azione civile dell'accusatrice privata.

M. Dal canto suo, il patrocinatore dell'accusatrice privata ha chiesto la condanna dell'imputato per i reati contestati, osservando come le dichiarazioni fornite da quest'ultimo in sede di dibattimento in merito alle prestazioni svolte in seno alla società, in particolare circa la quantità della corrispondenza che sarebbe stata smistata, sarebbero ridicole. A tal proposito, il patrocinatore ha rilevato l'incongruenza con i costi complessivi di affrancatura postale che tale corrispondenza avrebbe comportato, i quali secondo le dichiarazioni dell'imputato stesso ammonterebbero a soli CHF 100.- sull'arco di un anno e mezzo. Per quanto concerne la scernita della corrispondenza prioritaria, il patrocinatore ha evidenziato che si tratterebbe più che altro di fatturazioni per tasse sui rifiuti e imposte, per un totale da lui stimato di cinque, massimo dieci comunicazioni annue. Egli evidenzia come l'imputato, per tali semplici mansioni, avrebbe applicato una

tariffa oraria di ben 140.- CHF, ovvero un onorario che sarebbe maggiore rispetto a quello di un ingegnere capofila di progettazione lavori. L'imputato si sarebbe inoltre avvalso di documenti falsi per giustificare prestazioni inesistenti. Il patrocinatore ha osservato che, per stessa ammissione dell'imputato, la remunerazione pattuita per il ruolo svolto sarebbe stata sempre versata da O.3. _____ dagli azionisti della società. A suo parere, l'imputato avrebbe dovuto far valere le proprie pretese per le vie usuali, non prelevare gli importi in questione sostenendo addirittura di fare in tal modo gli interessi di due società, la sua e quella dell'accusatrice privata. Con tale modo di agire, da considerare grave alle nostre latitudini, egli avrebbe ripetutamente tradito la fiducia riposta dagli azionisti. Il patrocinatore ha chiesto infine di accogliere le pretese civili dell'accusatrice privata, in quanto la fattispecie sarebbe liquida, e di condannare l'imputato a risarcire le spese legali di quest'ultima nella misura ritenuta adeguata dall'infrascritto Tribunale.

N. Concluse le arringhe, all'imputato è stata concessa l'ultima parola. Egli ha ribadito di non avere rubato nulla a nessuno, ma di avere unicamente svolto il proprio lavoro per il quale dovrebbe essere debitamente remunerato.

O. Il Tribunale regionale Moesa, con l'accordo delle parti presenti al dibattimento, ha contattato telefonicamente le parti il giorno successivo per la comunicazione orale della sentenza e una breve motivazione. In data 27 novembre 2025 è stato trasmesso alle parti il dispositivo per posta raccomandata.

P. Con scritto 12 dicembre 2025 l'imputato ha annunciato l'appello conformemente all'art. 399 cpv. 1 CPP. Il Tribunale regionale Moesa è pertanto tenuto a redigere la sentenza motivata.

II. In diritto:

1. Reiterata appropriazione indebita giusta l'art. 138 c. 1 cpv. 1 CP *eventualiter* reiterata amministrazione infedele giusta l'art. 158 c. 1 cpv. 3 CP

1.1 Secondo l'art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

1.2 Stante la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, il patrimonio aziendale delle società commerciali e cooperative non è affidato ai suoi organi, in quanto questi ultimi per rapporto alle società non sono terzi, ma parte della società stessa (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in BSK StGB, 4^a ed., n. 36 ad art 138 CP con rinvii a dottrina e giurisprudenza). Non si configura pertanto il reato di appropriazione indebita giusta l'art. 138 CP se l'imputato, in qualità di organo (almeno di fatto) ad esempio di una società anonima, utilizza illecitamente i beni della società nell'ambito della sua attività quale organo risp. nell'esercizio dell'attività commerciale (sentenza del TF

6B_1161/2013 del 14 aprile 2014 consid. 2.3.6 con rinvii a ulteriore giurisprudenza). La giurisprudenza precisa al riguardo che l'organo di una società non riceve beni sociali per amministrarli nell'interesse di quest'ultima. La società mantiene piuttosto la custodia dei beni in questione e continua ad amministrarli autonomamente, sebbene tramite i propri organi. Le disposizioni patrimoniali contrarie ai doveri nell'ambito dell'attività degli organi societari rientrano quindi, in linea di principio, se la società ne risulta danneggiata, nella fattispecie dell'amministrazione infedele giusta l'art. 158 CP (sentenza del TF 6B_609/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, op. cit., n. 36 ad art 138 CP con rinvii).

1.3 Nella fattispecie, l'imputato era Presidente del CdA della B._____ SA e pertanto un organo della stessa. Egli, in qualità di amministratore con diritto di firma individuale (act. 5), aveva accesso ai conti societari e poteva disporre del patrimonio ivi depositato. Non essendoci motivo per discostarsi dalla suddetta interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, occorre esaminare se i presupposti dell'amministrazione infedele giusta l'art. 158 CP sono dati.

1.4 Giusta l'art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo il cpv. 3 della stessa disposizione, il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

1.5 Il reato di amministrazione infedele presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione, può pertanto essere autore del reato soltanto colui che, obbligato formalmente oppure di fatto alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza, amministra l'altrui patrimonio di una certa importanza, per l'altrui interesse (Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Canton Ticino, CRP, sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.1 con rinvii; sentenza TF 6B_1084/2022 del 5 aprile 2023 consid. 4.1.; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, BSK StGB II, 4^a ed., n. 11 e segg. ad art. 158 CP).

1.6 Nella prassi, il membro del consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola considerato amministratore ai sensi dell'art. 158 CP (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 24 ad art. 158 CP con rinvii alla prassi; CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.1 con rinvii). È inoltre indizio di indipendenza l'autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.1 con rinvii; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 20 ad art. 158 CP con rinvii).

1.7 Il comportamento penalmente rilevante non è descritto nella disposizione di legge di cui all'art. 158 CP. Esso consiste nel violare, per azione oppure per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.2 con rinvii; MARCEL

ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 124 e segg. ad art. 158 CP). I doveri dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall'art. 717 CO, il quale disciplina l'obbligo di diligenza e fedeltà del consiglio di amministrazione e dei suoi membri (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.2). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell'art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l'amministrazione (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.2 con rinvio alla sentenza TF 6B_818/2017 del 18 gennaio 2018 consid. 1.2.2.). Gli amministratori hanno segnatamente l'obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.2 con rinvio alla sentenza TF 6B_940/2019 del 6 maggio 2020 consid. 2.1.). Essi sono chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.2 con rinvio alla sentenza TF 6B_818/2017 del 18 gennaio 2018 consid. 1.2.2.). In particolare, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concludere un contratto con sé stesso (*Selbstkontrahieren*) è di principio inammissibile perché un tale atto conduce di regola a conflitti di interesse (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.2 con rinvii). Esso comporta la non validità del relativo negozio giuridico, a meno che il pericolo di pregiudicare il rappresentato sia escluso per la natura del negozio giuridico oppure perché il rappresentato ha autorizzato il rappresentante a concludere il contratto con sé stesso o approva a posteriori l'atto (CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.2 con rinvii).

1.8 Nell'evenienza in giudizio, il contratto di conferimento d'incarico agli atti fa espressamente riferimento agli obblighi dell'amministratore di cui si è detto nel considerando precedente (cfr. act. 4, cifra 1: *"Il Presidente CdA si impegna a esercitare le funzioni e i diritti che gli conferisce la sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione conformemente alle istruzioni degli azionisti e nell'interesse di quest'ultimi, tuttavia entro i limiti imposti dal superiore interesse della società, dalla legge, dalle esigenze derivanti dal principio della buona fede e dall'etica professionale del Fiduciario"*). In virtù di tale funzione, l'imputato disponeva del patrimonio depositato sui conti bancari della società. Egli sostiene invero di avere avuto un semplice ruolo di facciata e di non essere mai stato in grado di svolgere la propria funzione quale Presidente del CdA a seguito di carenze organizzative imputabili ai soci dell'accusatrice privata (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposte domande 10 e segg.). Sennonché, stante la giurisprudenza, il prestanome (cosiddetto *"uomo di paglia"*) non è esonerato da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 158 CP poiché un terzo gli ha prescritto il comportamento da adottare (sentenza TF 6B_494/2015 del 25 maggio 2016 consid. 2.1.2 con rinvio alla DTF 105 IV 106 consid. 2; CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no 60.2022.230, consid. 3.2.1 con rinvii; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 22 ad art. 158 CP con rinvii). Chi assume degli obblighi giuridici deve infatti risponderne e può liberarsi dalla propria responsabilità solo dimettendosi dalle proprie funzioni. Costui non può invocare a sua discolpa la dipendenza da altri responsabili, anche se questi fossero i suoi datori di lavoro (sentenza TF 6B_494/2015 del 25 maggio 2016 consid. 2.1.2 con rinvio alla DTF 105 IV 106 consid. 2; CRP sentenza del 19 maggio 2023, inc. no

60.2022.230, consid. 3.2.1 con rinvii). Nella fattispecie, l'imputato era consapevole della responsabilità derivante dal ruolo formalmente assunto in seno alla società (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 20).

1.9 Per quanto concerne il comportamento contrario ai doveri, è evidente che l'imputato ha anteposto i propri interessi a quelli della società, procedendo a dei prelievi non autorizzati dai conti societari per saldare presunte pretese derivanti dalle relazioni contrattuali tra le parti, ma non fondate sugli accordi presi. L'imputato ha infatti ammesso di avere deciso unilateralmente la tariffa oraria per le prestazioni oggetto delle fatture emesse, la quale non è stata né discussa né concordata con i soci della società ed è stata applicata con effetto retroattivo a partire dall'inizio del mandato dopo più di un anno e mezzo che lo stesso ha avuto inizio (cfr. scritto del 31.08.2022 di cui all'act. 16.7: "... *Desidero inoltre comunicare che il mio tempo prestato alla Società per l'anno 2021-22 ed a venire, sarà fatturato dalla D._____ con il quale abbiamo un contratto di "Domiciliazione", al costo di chf./h.140.- Mi permetto quindi di allegarLe le mie prestazioni.*"; verbale interrogatorio imputato, risposte domande 34 e segg.). Tali pretese non sono state nemmeno approvate a posteriori dall'accusatrice privata, la quale ha invece prontamente contestato le stesse (cfr. act. 8-9; act. 36, risposta domanda 29).

1.10 L'imputato sostiene che le fatture emesse di cui agli act. 6 e 7 si riferiscono al contratto di domiciliazione (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 32 e seg.). Tuttavia, secondo il chiaro tenore letterale dell'accordo datato 1° gennaio 2021 stipulato tra la D._____ e l'accusatrice privata, firmato peraltro dall'imputato stesso per entrambe le parti, egli concedeva a quest'ultima a tempo indeterminato non solo la domiciliazione presso la sede della propria ditta individuale, ma anche l'utilizzo di determinati spazi, servizi e materiali presenti in loco (quali l'accesso ad internet, stampanti e cancelleria), ciò dietro il pagamento di un canone di CHF 200.- mensili "*comprensivo di spesa*" (cfr. act. 16.4). In una e-mail indirizzata al signor F._____ del 19 febbraio 2021, ovvero poco dopo che il contratto di domiciliazione ha avuto inizio, l'imputato stesso ha precisato a quest'ultimo che l'importo corretto per la domiciliazione "*comprensivo di tutto*" era di CHF 200.- mensili (act. 16.5).

1.11 L'imputato ha inoltre confermato in sede di dibattimento che non vi erano altri contratti che regolavano le relazioni tra le parti (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 8) e che nel contratto di conferimento di mandato quale Presidente del CdA non erano previste altre indennità oltre quella pattuita di CHF 5'000.- annui (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 14). L'allegazione della difesa, secondo cui ci sarebbe stato un successivo accordo orale che avrebbe previsto che l'imputato fatturasse separatamente interventi e spese supplementari (cfr. traccia scritta arringa del 25 novembre 2025, II.12, pag. 22), non è confermata da nessun elemento probatorio agli atti e contestata dall'accusatrice privata (cfr. act. 36, risposta domanda 20). Peraltro, il contratto di conferimento d'incarico quale Presidente del CdA richiedeva imperativamente la forma scritta per qualsiasi modifica contrattuale (cfr. act. 4, cifra 6). Il report di un presunto incontro avvenuto tra le parti il 15 dicembre 2020 di cui all'act. 16.2 e il verbale di una presunta riunione del 10 dicembre 2020 di cui all'act. 16.1 sono precedenti alla stipula dei suddetti contratti e firmati oltretutto dal solo imputato.

Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, essi non possono pertanto inficiare il chiaro tenore dei contratti, di cui si è detto in precedenza.

1.12 La difesa sostiene altresì che tale interpretazione contrattuale cozzerebbe con quanto disposto dall'art. 327a cpv. 1 CO, secondo cui il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese necessarie all'esecuzione del lavoro (cfr. traccia scritta arringa del 25 novembre 2025, II.18, pag. 32). Al riguardo la Corte rileva che le disposizioni sul contratto di mandato, le quali tornano applicabili alla fattispecie, e in particolare l'art. 402 cpv. 1 CO, prevedono invero analogamente che il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato. Tuttavia, tale disposto di legge è di natura dispositiva e lascia spazio a una regolamentazione privata autonoma. In particolare, nel caso di un incarico a titolo oneroso, è possibile integrare nell'onorario il diritto al rimborso delle spese sostenute, prevedendo una remunerazione forfettaria globale (FRANZ WERRO, in CR CO I, 3a ed., n. 3 ad art. 402 CO con rinvii; ROLF H. WEBER, in BSK OR I, 6a ed., n. 16 ad art. 402 CO). Spetta in ogni caso al mandatario dimostrare le spese sostenute. Sennonché, interrogato nel merito in sede di dibattimento, l'imputato ha dichiarato che l'importo complessivo delle spese vive postali sostenute per l'intera durata del mandato ammonterebbe a soli CHF 100.-, come indicato nelle due fatture emesse di cui agli act. 6 e 7 (ovvero CHF 55.- per l'anno 2021 e CHF 45.- per l'anno 2022); altre spese quali carta, inchiostro, tempo per scrivere le e-mail e la corrispondenza sarebbero invece a suo dire comprese nella tariffa oraria applicata di CHF 140.- (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 44). Come detto, tale tariffa è stata decisa unilateralmente dall'imputato, senza interpellare i soci della società. Il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva invece una remunerazione globale di CHF 5'000.- annui (cfr. act. 4, cfr. 2). Se l'imputato riteneva che le remunerazioni inizialmente pattuite fossero insufficienti a coprire le prestazioni effettivamente svolte, egli avrebbe dovuto rinegoziare le stesse con i referenti dell'accusatrice privata oppure avrebbe potuto lasciare il mandato in ogni tempo, come il contratto stesso espressamente prevedeva (cfr. act. 4, cfr. 4).

1.13 Anche secondo la difesa, le remunerazioni inizialmente pattuite tra le parti potevano coincidere con il ruolo assai circoscritto di "*passacarte*" che era stato concordato con i referenti dell'accusatrice privata (cfr. traccia scritta arringa imputato del 25 novembre 2025, II.10, pag. 17). Tuttavia, a detta della difesa, tale ruolo si sarebbe fin da subito modificato, ampliandosi. Ciò giustificerebbe le pretese fatte valere dall'imputato per prestazioni supplementari svolte durante il mandato. Sennonché, interrogato nel merito sia dalla Procura pubblica sia dalla Corte, l'imputato non ha fatto altro che confermare di avere, durante il suo mandato, meramente svolto l'incarico di discernere e trasmettere la corrispondenza societaria ai titolari (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposte domande 28 e 29; act. 36, risposte domande 10 e segg.). Ciò che coincide con quanto dichiarato dal signor F._____ davanti al Procuratore pubblico (cfr. act. 36, risposta domanda 12). Sebbene l'imputato sostenga di aver svolto anche della "*consulenza*", essa sarebbe riferita, secondo l'interpretazione data da quest'ultimo, alla scernita della corrispondenza prioritaria da inviare anticipatamente via e-mail agli azionisti (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 42). Che la

corrispondenza venisse trasmessa alla fiduciaria con sede a O.2._____ incaricata dalla società di allestire la contabilità, come l'imputato sostiene fosse stato inizialmente pattuito, o che la stessa venisse trasmessa a O.3._____ direttamente ai titolari della società, come di seguito l'imputato avrebbe fatto secondo le dichiarazioni date in sede di dibattimento, non influisce a parere della Corte sul genere e l'entità delle mansioni svolte da quest'ultimo (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposte domande 26 e segg.). Del resto, come riferito dall'imputato stesso, anche le poste elencate nei tabulati da lui allestiti di cui agli act. 16.16 e 16.17 si riferiscono a prestazioni connesse con il ruolo di trasmissione della corrispondenza (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 45). Peraltro, le prime prestazioni fatturate di cui all'act. 16.16 (per complessivi CHF 1'400.-) sono riferite al mese di dicembre 2020, quando i contratti sottoscritti tra le parti non erano ancora validi (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 43). Per quanto concerne invece la lettera datata 31 agosto 2022 fatturata a CHF 280.- di cui all'act. 16.17, si tratta della lettera con la quale l'imputato ha reclamato le proprie prestazioni supplementari (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 46).

1.14 Anche un'analisi della corrispondenza del 2021 e del 2022 di cui agli act. 15 e 16, che l'imputato ha principalmente intrattenuto con i referenti della società (in particolare con la signora FB._____, moglie del signor F._____), conferma il ruolo che egli svolgeva, consistente nella trasmissione a questi ultimi della corrispondenza societaria per evasione. Oltretutto, tra la corrispondenza inviata dall'imputato ai referenti dell'accusatrice privata risultano numerosi solleciti e diffide da parte delle autorità per mancato inoltro di dichiarazioni di tassazione e/o pagamento di imposte dovute, a cui hanno fatto seguito richieste di chiarimento da parte della signora FB._____ per il ritardo nell'inoltro della relativa corrispondenza (si veda a titolo di esempio la richiesta di chiarimento della signora FB._____ del 6 aprile 2022 concernente un richiamo da parte della FINMA, act. 16). Ciò coincide con quanto dichiarato dal signor F._____ nell'interrogatorio di confronto (cfr. act. 36, risposta domanda 12: *"... Il compito del Sig. A._____ era quello che quando arrivava la posta di inviarcela a O.3._____. Cosa che purtroppo ha funzionato malissimo, perché per mesi non arrivava niente e ci ha procurato parecchi problemi perché della corrispondenza importante non ci perveniva come concordato"*).

1.15 La tesi dell'imputato, secondo cui le mansioni inizialmente pattuite con i titolari della società si sarebbero ampliate fin dall'inizio del mandato, non può dunque essere seguita. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è nulla di strano, infine, se alcuni scritti provenienti dalle autorità o da istituti bancari erano indirizzati direttamente a quest'ultimo, in quanto egli risultava pur sempre essere formalmente il Presidente del CdA dell'accusatrice privata.

1.16 Neanche le spiegazioni fornite per i singoli prelevamenti bancari effettuati dall'imputato risultano essere plausibili (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 68). Eccezion fatta per il prelievo di CHF 2'500.- del 4 agosto 2022 quale parte dell'emolumento di CHF 5'000.- annui, pagabile in due rate mensili (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposte domande 16 e 17, di cui si dirà meglio nel paragrafo seguente sotto la voce "Pretese civili dell'accusatrice privata"), i successivi cinque

prelievi sarebbero stati fatti a titolo di acconto sulle fatture del 27 agosto 2022 o per recupero spese (le quali peraltro dovrebbero già essere comprese nelle fatture emesse) per importi sempre diversi, anche considerevoli, in un lasso di tempo relativamente breve, e prelevati in base alle necessità finanziarie dell'imputato (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 52).

1.17 La Corte rileva infine per quanto concerne il modo di agire dell'imputato che, per sua stessa ammissione, le remunerazioni pattuite a lui corrisposte fino a metà del 2022 venivano versate da O.3._____ dalla signora FB._____ (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 15). Se l'imputato riteneva dunque di avere delle pretese rimaste scoperte per quanto concerne il ruolo di amministratore svolto o derivanti dal contratto di domiciliazione, egli avrebbe dovuto interpellare i referenti della società facendo valere quanto riteneva di sua spettanza e, se del caso, adire le vie civili qualora tali pretese fossero state contestate. Tradendo la fiducia riposta nell'amministratore da parte degli azionisti, l'imputato ha invece prelevato di propria iniziativa e senza interpellare questi ultimi importi anche ingenti dai conti societari a cui aveva accesso (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 50: *"ho effettuato il pagamento delle due fatture senza prima chiedere e ottenere il nullaosta da parte della società"*; cfr. anche act. 14, risposte domande 15 e seg.), addirittura anche dopo che le fatture emesse sono state espressamente contestate dai titolari della società il 9 settembre 2022 (act. 8) e finanche dopo che l'imputato ha saputo che l'incarico quale Presidente del CdA gli era stato revocato (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 56). Tale modo di agire non può essere in alcun caso protetto.

1.18 Come conseguenza del comportamento contrario ai doveri sopra descritto, deve verificarsi un danno patrimoniale (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 127 ad art. 158 CP con rinvii). Secondo dottrina e giurisprudenza, un danno provvisorio è sufficiente (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 130 ad art. 158 CP con rinvii). È pertanto sufficiente che l'imputato abbia prelevato i valori patrimoniali in questione dai conti intestati all'accusatrice privata. In tal modo, infatti, essi non erano più a disposizione di quest'ultima (cfr. anche sentenza TF 6B_645/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.3.3).

1.19 Per quanto concerne gli elementi soggettivi del reato, l'amministrazione infedele giusta l'art. 158 CP è un reato intenzionale (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 136 e segg. ad art. 158 CP). La Corte ritiene che nella fattispecie vi sia dolo diretto. Infatti, era chiaro all'imputato che stava violando il suo obbligo di fedeltà nei confronti dell'accusatrice privata, previsto dal contratto di mandato, e che agiva in contrasto con le istruzioni impartite dagli azionisti. Egli era anche consapevole che, incassando i prelievi effettuati, causava un danno patrimoniale a quest'ultima.

1.20 Per quanto riguarda l'amministrazione infedele in senso stretto giusta l'art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, l'intento di arricchimento indebito non è richiesto, ma costituisce una circostanza aggravante ai sensi del cpv. 3 della stessa normativa. Per arricchimento si intende qualsiasi vantaggio economico. Non sussiste intento di arricchimento indebito in chi si appropria di una cosa per pagarsi o per tentare di pagarsi, se ha un credito di importo almeno pari al valore della cosa di cui si è appropriato e se ha realmente agito

al fine di pagarsi. Se l'autore crede fermamente, ma erroneamente, che tali condizioni siano soddisfatte, può beneficiare dell'art. 13 CP (sentenza TF 6B_494/2015 consid. 2.5.1 e seg. con rinvio alla DTF 105 IV 29 consid. 3a).

1.21 Al riguardo la Corte osserva che le dichiarazioni dell'imputato sono contraddittorie e pertanto non credibili. Come sostenuto dalla Procura pubblica nel proprio rapporto finale, esse sono da considerare quali *Schutzbehauptungen*. Egli da un lato sostiene infatti di aver prelevato gli importi in discussione per recuperare le spese sostenute nell'esercizio del suo mandato, d'altro lato, interrogato in merito all'entità di tali spese, egli ha dichiarato che esse corrisponderebbero a un centinaio di franchi. Di conseguenza, l'importo di un eventuale credito (peraltro non comprovato) dell'imputato a titolo di rimborso spese sarebbe irrisorio rispetto agli importi prelevati dai conti societari. Per quanto concerne le fatture emesse, già si è detto che esse non sono fidefacienti e che le tariffe applicate sono state decise unilateralmente dall'imputato contravvenendo agli accordi presi con l'accusatrice privata e senza interpellare quest'ultima. Rifiutando di restituire alla società gli importi che le spettano l'imputato ha quindi agito con l'intento di arricchirsi, motivo per cui sussistono gli estremi qualificati dell'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP.

1.22 Secondo dottrina e giurisprudenza, più atti punibili presentano un'unità di azione naturale (*natürliche Handlungseinheit*), e pertanto non sussiste concorso reale, quando scaturiscono da un'unica decisione e appaiono oggettivamente come eventi che formano un insieme, a causa della loro stretta relazione nello spazio e nel tempo (DANIEL STOLL, CR CP I, 2^a ed., n. 8 ad art. 49 CP con rinvii; DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Nell'evenienza in giudizio, sebbene vi siano stati più prelievi che hanno portato al danneggiamento della società, essi sono stati effettuati in un arco di tempo relativamente breve e sono scaturiti da un'unica decisione dell'imputato di emettere delle fatture per presunte prestazioni supplementari svolte in seno alla società. La Corte ritiene pertanto l'imputato colpevole di amministrazione infedele (non reiterata) aggravata giusta l'art. 158 cifra 1 cpv. 1 in unione con il cpv. 3 CP.

2. Reiterata falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP

2.1 La Procura pubblica nel proprio atto d'accusa del 14 aprile 2025 contesta all'imputato anche il reato di reiterata falsità in documenti giusta l'art. 251 c. 1 cpv. 2 CP, in quanto l'imputato si è avvalso delle fatture datate 27 agosto 2022 per giustificare una parte dei prelievi effettuati dai conti societari dell'accusatrice privata. Secondo la Procura pubblica, in base al fatto che tali fatture sono state emesse dall'imputato in forza al mandato quale Presidente del CdA con potere di firma individuale e che sono state inoltrate alla fiduciaria incaricata di allestire la contabilità per l'accusatrice privata, con l'intenzione di integrarle quindi nella contabilità di quest'ultima, sussisterebbe una garanzia oggettiva per la loro correttezza, di modo che esse costituirebbero un documento qualificato ai sensi della legge. Al riguardo la Corte osserva quanto segue.

2.2 Giusta l'art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Per documenti si intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine (art. 110 cpv. 4 CP).

2.3 L'art. 251 n. 1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia quella di un documento menzognero (falsità ideologica). In quest'ultimo caso, il contenuto del documento non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (sentenza TF 6B_966/2024 del 25 agosto 2025 consid. 8.2 con rinvio alla DTF 146 IV 258). La falsità ideologica in documenti presuppone una menzogna scritta qualificata, che è data quando il documento fruisce di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi può ragionevolmente prestar fede. Ciò è segnatamente il caso se determinate assicurazioni oggettive garantiscono a terzi la veridicità della dichiarazione (sentenza TF 6B_966/2024 del 25 agosto 2025 consid. 8.2 con rinvio alla DTF 146 IV 258). La natura di documento di uno scritto è relativa. Lo scritto può essere definito un documento per taluni suoi aspetti e non per altri. La destinazione e l'idoneità di un documento a provare un fatto preciso possono risultare dalla legge, dalla prassi commerciale o dal senso e la natura del documento stesso (sentenza TF 6B_966/2024 del 25 agosto 2025 consid. 8.2 con rinvio alla DTF 146 IV 258).

2.4 Il valore probatorio accresciuto può dipendere segnatamente dalla persona alla quale tale documento viene presentato; a seconda della natura delle assicurazioni oggettive, alcune persone possono legittimamente fare affidamento su di esso, altre no (DANIEL KINZER, in Commentaire romand, ed. 2017, n. 81 ad art. 251 CP con rinvii alla giurisprudenza del TF). In particolare, quando le assicurazioni oggettive derivano dal fatto che l'estensore assume una posizione analoga a quella di un garante, la sua menzogna scritta presentata a un creditore del corrispondente dovere di verità (ad esempio a un committente se è architetto, all'assicurazione se è medico, all'addetto al Registro di commercio se è segretario di una SA, ecc.) costituisce un falso intellettuale, mentre lo stesso documento costituisce solo una semplice menzogna scritta se presentato ad altri (DANIEL KINZER, op. cit., n. 81 ad art. 251 CP con rinvii alla giurisprudenza del TF).

2.5 Nello specifico, secondo dottrina e giurisprudenza, una fattura non ha di per sé un valore probatorio accresciuto (DANIEL KINZER, op. cit., n. 84 ad art. 251 CP con rinvii; MARKUS BOOG, BSK StGB, 4^a ed., n. 153 ad art. 251 CP con rinvii). Se il destinatario della fattura la controlla e ha la possibilità di segnalare eventuali errori all'emittente, essa non ha alcuna funzione probatoria. Le informazioni ivi contenute non possono essere invocate dall'emittente della fattura nei confronti del destinatario della stessa come prova del fatto che l'importo fatturato sia dovuto, ma dovrebbero essere dimostrate dall'emittente nell'ambito di una controversia civile (DTF 138 IV 130 consid. 2.4.2). Tuttavia, quando la fattura viene presentata come parte della contabilità commerciale, essa contribuisce al valore probatorio accresciuto di quest'ultima. Il semplice fatto che una fattura sia indirizzata a una persona soggetta all'obbligo di tenuta della contabilità commerciale, e che quindi fungerà successivamente da documento contabile, non è

invece sufficiente a conferirle la particolare credibilità richiesta (DANIEL KINZER, op. cit., n. 84 ad art. 251 CP con rinvio alla DTF 138 IV 130 consid. 2.4.2; MARKUS BOOG, op. cit., n. 153 ad art. 251 CP con rinvii). Occorre piuttosto tenere conto del fatto che, anche nel caso di un destinatario soggetto all'obbligo di tenuta della contabilità, una fattura viene di norma registrata come documento contabile solo dopo essere stata verificata. Questa decisione spetta al destinatario della fattura o alle persone responsabili della contabilità presso il destinatario (DTF 138 IV 130 consid. 2.4.2). A parere dell'alta Corte, una destinazione oggettiva a giustificativo contabile dev'essere ammessa laddove l'autore agisca d'intesa con il destinatario, soggetto all'obbligo di tenere una contabilità, rispettivamente con i suoi organi o impiegati, ed emetta, su suo ordine o impulso oppure con il suo consenso, una fattura dal contenuto inveritiero che serva da giustificativo contabile al fine di ingannare dei terzi, ad esempio le autorità fiscali (DTF 138 IV 130 consid. 2.4.3). Sotto il profilo soggettivo, egli deve perlomeno ritenere possibile e accettare l'eventualità che la fattura modificata funga da documento giustificativo per la contabilità del destinatario e che quest'ultima ne risulti falsata (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.2).

2.6 Ciò non è il caso nell'evenienza in giudizio. Vero è che l'imputato, quale amministratore con diritto di firma individuale della società, a seconda delle circostanze e in particolare a dipendenza del destinatario delle fatture, avrebbe potuto assumere una posizione analoga a quella di un garante. Tuttavia, le fatture da lui redatte non sono state presentate a terzi, ma agli organi della società risp. alla fiduciaria da essi incaricata di tenere la contabilità (cfr. act. 36, risposte domande 27 e segg.; verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 48). Esse sono state emesse unicamente nell'interesse dell'imputato stesso, a saldo di presunte prestazioni extra effettuate a favore della società nel contesto del contratto interno di mandato che sussisteva tra le parti, e non al fine di falsare la contabilità societaria per ingannare terzi, quali ad esempio autorità fiscali. Prima di contabilizzarle la fiduciaria ha infatti provveduto a verificarne la correttezza con gli azionisti, i quali hanno prontamente contestato le stesse presso l'imputato (cfr. act. 36, risposta domanda 29). Nell'evenienza in giudizio, i presupposti della falsità in documenti giusta l'art. 251 CP non sono pertanto adempiuti.

3. Pretese civili dell'accusatrice privata

3.1 L'imputato sostiene di non aver ricevuto alcuna remunerazione per l'incarico di Presidente del CdA per il secondo semestre dell'anno 2022 (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 16). L'accusatrice privata fa valere la compensazione di tale credito di CHF 2'500.- con un prestito che sarebbe stato concesso dall'accusatrice privata all'imputato per complessivi CHF 7'500.- (cfr. richiesta e-mail del 27.07.2022 di cui all'act. 16.6). L'imputato da un lato ha confermato di avere chiesto e ottenuto un prestito dalla società (cfr. act. 36, risposte domande supplementari 2 e segg.), d'altro lato ha contestato l'ammontare del prestito ottenuto, sostenendo che esso ammontava a soli CHF 2'500.- (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 62 e segg.). In sede di dibattimento, il patrocinatore dell'accusatrice privata ha versato agli atti un contratto di prestito stipulato tra quest'ultima e l'imputato, datato 8 febbraio 2022, per l'importo di 7'500.- Euro, con scadenza il 31 dicembre 2022. Interrogato in merito a tale

documento, l'imputato ha confermato di aver sottoscritto lo stesso (a titolo personale e per conto dell'accusatrice privata), osservando tuttavia che tale contratto non si sarebbe concretizzato in quanto la società non avrebbe voluto assecondare tale richiesta (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 77). Egli ha precisato che il prestito ricevuto dall'accusatrice privata non avrebbe nulla a che vedere con tale contratto e sarebbe riferito a un periodo precedente, verso la fine del 2021 (cfr. verbale interrogatorio imputato, risposta domanda 78). La Corte osserva, sotto un profilo civilistico, che agli atti non risultano giustificativi di versamenti effettuati dall'accusatrice privata a favore dell'imputato. Ne discende che la remunerazione contrattualmente prevista per l'incarico di Presidente del CdA è dovuta a quest'ultimo fino alla revoca del mandato in oggetto, ovvero fino al 6 ottobre 2022 (act. 9). L'imputato risulta pertanto essere ancora creditore di (arrotondati) CHF 1'330.- quale emolumento (parziale) per il secondo semestre del 2022.

3.2 Dell'importo complessivo prelevato dall'imputato dai conti societari di CHF 14'505.-, reclamato dall'accusatrice privata con azione civile (cfr. scritto accusatrice privata del 15 maggio 2025), l'imputato deve quindi restituire a quest'ultima l'importo trattenuto senza giusta causa di CHF 13'175.-, oltre interessi del 5% dall'11 ottobre 2022.

4. Conclusioni

4.1 Sulla base di quanto precede, la Corte giunge alla conclusione che l'imputato va assolto dall'accusa di reiterata falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP, ma condannato per il reato di amministrazione infedele aggravata giusta l'art. 158 cifra 1 cpv. 1 in unione al cpv. 3 CP, quest'ultimo reato tuttavia non reiterato.

4.2 Per quanto riguarda la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 47 CP, la Corte ritiene che la colpa dell'imputato sia di medio-grave importanza. Egli ha agito sfruttando la sua posizione quale Presidente del CdA e tradendo la fiducia in lui riposta dagli azionisti. In particolare, per quanto concerne gli ultimi prelievi effettuati dai conti societari, egli ha agito in netto contrasto con le istruzioni impartite da questi ultimi, i quali sono stati costretti a revocare l'incarico conferito quale Presidente del CdA per impedire che l'imputato danneggiasse ulteriormente la società. Anche per quanto concerne la colpa soggettiva, l'imputato si è mostrato reticente ad ammettere le proprie colpe, fornendo dichiarazioni poco credibili e incoerenti.

4.3 A parere della Corte, una pena pecuniaria di 110 aliquote giornaliere, così come proposto dal Procuratore pubblico nel proprio rapporto finale appare adeguata alla colpa dell'imputato per il reato in questione. Per quanto concerne l'importo dell'aliquota giornaliera, in considerazione della situazione finanziaria dell'imputato, la Corte ritiene adeguato l'importo proposto di CHF 100.-. Non essendoci elementi che impongono la formulazione di una prognosi negativa, la pena pecuniaria viene sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni.

4.4 Giusta l'art. 42 cpv. 4 CP l'imputato è inoltre condannato al pagamento di una multa. Secondo una recente precisazione della giurisprudenza del Tribunale federale,

l'entità della multa cumulata ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP può ammontare al massimo al 20% della sanzione complessiva proporzionata alla colpa, composta dalla pena principale condizionalmente sospesa unitamente alla multa cumulata (DTF 149 IV 321 consid. 1.3.2). Considerata la sanzione complessiva proporzionata alla colpa (di cui si è detto in precedenza) di 110 aliquote giornaliere di CHF 100.- l'una (per complessivi CHF 11'000.-), l'imputato va pertanto condannato ad una pena pecuniaria di 88 aliquote giornaliere (80% di 110) di CHF 100.- ciascuna (per complessivi CHF 8'800.-), sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di CHF 2'200.- (corrispondente a 22 aliquote [20% di 110] di CHF 100.- ciascuna). La stessa, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 22 giorni.

4.5 Se l'imputato viene dichiarato parzialmente colpevole e parzialmente assolto per una pluralità di reati, le spese processuali sono di principio ripartite proporzionalmente tra l'imputato, lo Stato e, se del caso, l'accusatore privato (THOMAS DOMEISEN, in BSK StPO, 3^a ed., n. 6 ad art. 426 CPP con rinvii; sentenza TF 6B_151/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2). Tuttavia, le spese processuali possono essere interamente addebitate all'imputato se i reati contestati sono strettamente e direttamente correlati e tutte le indagini erano necessarie per ciascun capo d'imputazione (THOMAS DOMEISEN, op. cit., n. 6 ad art. 426 CPP con rinvii; sentenza TF 6B_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3; sentenza TF 6B_151/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2). In caso di complesso unitario di fatti, è possibile derogare al principio della completa imputazione delle spese solo se l'indagine penale ha comportato costi aggiuntivi per il punto oggetto di assoluzione (THOMAS DOMEISEN, op. cit., n. 6 ad art. 426 CPP con rinvii; sentenza TF 6B_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3). Poiché è difficile valutare con esattezza quali costi siano imputabili a quali accuse, il Tribunale federale concede ai tribunali cantonali un certo margine di apprezzamento nella ripartizione delle spese processuali (sentenza TF 6B_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3 con rinvii).

4.6 Secondo giurisprudenza del Tribunale federale, occorre partire inoltre dal presupposto che un addebito delle spese giusta l'art. 426 cpv. 1 e 2 CPP escluda di norma il diritto a un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP. La questione dell'indennità deve essere risolta dopo quella delle spese. In tal senso, la decisione sulle spese pregiudica la questione dell'indennità. Si applica quindi il principio secondo cui, in caso di addebito delle spese, non è dovuta alcuna indennità o riparazione del torto morale, mentre in caso di assunzione delle spese da parte dello Stato, l'imputato ha diritto a un indennizzo (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2 con rinvii; STEFAN WEHRENBURG/FRIEDRICH FRANK, in BSK StPO, 3^a ed., n. 17a ad art. 429 CPP).

4.7 Nell'evenienza in giudizio, la fattispecie rappresenta un complesso unitario di fatti, strettamente e direttamente collegati tra loro. Non essendo ravvisabili costi aggiuntivi comportati dall'accusa di falsità in documenti, le spese processuali vanno addebitate per intero all'imputato, anche se quest'ultimo è stato assolto da tale accusa. Di conseguenza, le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 2'205.- (spese procedurali di CHF 2'100.- e disborsi di CHF 105.-) e la tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa di CHF 4'000.- sono poste interamente a carico dell'imputato, a cui non è dovuta alcuna indennità ex art. 429 CPP.

4.8 Per quanto concerne infine la richiesta d'indennizzo dell'accusatrice privata si osserva quanto segue. Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 cpv. 2 CPP. L'art. 433 cpv. 2 CPP prevede che l'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza. Questa disposizione si spiega con il fatto che il principio istruttorio non si applica all'accusatore privato, che deve rimanere attivo e domandare lui stesso un indennizzo, pena la perenzione della pretesa (sentenza TF 6B_43/2022 consid. 16.2 con rinvii; ordinanza TC GR del 24 novembre 2020, SK2 19 54, consid. 5.2 e seg. con rinvii; ordinanza TC GR del 20 giugno 2023, SK2 23 21, consid. 4.2.1 con rinvii; MARCO WEISS, Offene Fragen zu den Entschädigungsansprüchen und -folgen der Privatküglerschaft, in *forumpoenale* 3/2022, pag. 206 segg., pag. 208). Nella fattispecie l'accusatrice privata, rappresentata da un legale, è venuta meno al proprio onere di quantificare e comprovare la propria pretesa, limitandosi a postulare congrue ripetibili senza tuttavia produrre una nota d'onorario. La Corte non può pertanto entrare nel merito di tale istanza.

III. Il Tribunale regionale Moesa decide:

1. A._____ è ritenuto colpevole di amministrazione infedele giusta l'art. 158 cifra 1 cpv. 1 in unione al cpv. 3 CP.
2. A._____ è prosciolto dall'accusa di reiterata falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP.
3. A._____ è condannato a una pena pecuniaria di 88 aliquote giornaliere di CHF 100.- cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni.
4. A._____ è condannato al pagamento di una multa di CHF 2'200.-. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa sarà sostituita con una pena detentiva di 22 giorni.
5. La pretesa civile dell'accusatrice privata è parzialmente accolta. Di conseguenza, A._____ è condannato a versare all'accusatrice privata CHF 13'175.- oltre interessi del 5% dall'11 ottobre 2022.
6. Le spese d'istruzione della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 2'205.- (spese procedurali di CHF 2'100.- e disborsi di CHF 105.-) sono poste a carico di A._____.
7. La tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa di CHF 4'000.- è posta a carico di A._____.
8. [Comunicazione]

Per il Tribunale regionale Moesa:

Il Presidente

L'Attuaria